

N. R.G. 23648/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23648/2023 promossa da:

CP_1 (C.F. P.IVA_1) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Laura Sofia del Foro di Varese;

opponente

contro

Controparte_2 (C.F. e P. IVA P.IVA_2 in persona del suo procuratore speciale, Avv. Controparte_3 giusta procura speciale a rogito Notaio Per_1 conferita in data 31.3.2010 (Rep. 92.622, Racc. 17.132), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Giuntori del Foro di Milano;

opposta

Oggetto: somministrazione;

Conclusioni:

Per parte opponente CP_1

“In via preliminare: 1) Voglia l’On.le Tribunale di Milano rigettare, per le motivazioni esposte, l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 bis c.p.c.; 2) Voglia l’On.le Tribunale di Milano rigettare, per le motivazioni esposte, l’istanza ex art. 186 ter c.p.c; Nel merito: 3) Voglia

l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8554/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 6 maggio 2023 ed accertare, ove venisse fornita la prova, in subordine, l'effettiva somma dovuta per la fornitura per il periodo marzo 2019 - dicembre 2022; 4) Voglia l'On.le Tribunale di Milano condannare, in ogni caso, la Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.p.a., rimborso spese generali nella misura del 15%."

Per parte opposta Controparte_2

"Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così GIUDICARE in via preliminare principale: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8554/2023 Tribunale di Milano (r.g. 14620/2023) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; nel merito in via principale: - previi gli accertamenti e le declaratorie di rito, respingere ogni domanda, nessuna esclusa, formulata da CP_1 (P.IVA P.IVA_1), in quanto priva di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8554/2023 Tribunale di Milano (r.g. 14620/2023); nel merito in via subordinata: - in caso di accoglimento, anche solo parziale, della svolta opposizione, accertare e dichiarare che: [...]

CP_2 ha eseguito le prestazioni di consegna di energia elettrica descritte nelle fatture di consumo: fattura 2407936 del 18/04/2020 di €. 11.740,39.=, fattura 2384904 del 18/04/2020 di €. 286.825,87.=, fattura 2462523 del 20/05/2020 di €. 13.225,42.=, fattura 2477403 del 20/05/2020 di €. 117.703,90.=, fattura 2477360 del 20/05/2020 di €. 9.618,33.=, fattura 3005441 del 21/10/2020 di €. 259,73.=, fattura 2963108 del 21/10/2020 di €. 109.484,29.=, fattura 2972310 del 21/10/2020 di €. 14.728,40.=, fattura 3083165 del 20/11/2020 di €. 92.186,77.=, fattura 3041022 del 20/11/2020 di €. 12.770,41.=, fattura 3135905 del 17/12/2020 di €. 113.642,02.=, fattura 3141239 del 17/12/2020 di €. 12.703,37.=, fattura 2030924 del 21/01/2021 di €. 12.660,32.=, fattura 2015016 del 21/01/2021 di €. 103.199,40.=, fattura 2410612 del 12/05/2022 di €. 81,80.=, fattura 2593861 del 21/07/2022 di €. 15.460,62.=, fattura 2550918 del 21/07/2022 di €. 125.681,35.=, fattura 3073527 del 20/12/2022 di €. 170.720,78.=, nota di credito 2646413 del 20/12/2022 di €. -8.991,00.=, fattura 2000713 del 15/01/2023 di €. 366.466,33.=, fattura 2003100 del 15/01/2023 di €. 1.629.144,52.=, fattura 2270542 del 13/03/2023 di €. 37.678,41.=, fattura 2263249 del 13/03/2023 di €. 4.196,36.=, fattura 2599943 del 13/06/2023 di €.

154,72.=, fattura 2627197 del 02/07/2023 di €. 5.538,16.=, il beneficiario ed utilizzatore delle forniture di energia elettriche eseguite da CP_2 [...] era CP_1 che le fatture di CP_2, considerati gli acconti ed i conguagli, espongono i dati di prelievo rilevati e validati dall'impresa di distribuzione locale E-Distribuzione S.p.a., fino al 31/12/2021 CP_2 ha correttamente applicato la tariffa contrattualmente prevista per il calcolo dei corrispettivi, nel periodo 01/01/2022-31/12/2022, pur in assenza di accordo tra le parti, CP_2 ha erogato energia elettrica a favore di CP_1 e quest'ultima l'ha consapevolmente consumata, in relazione alle fatture emesse da CP_2 come sopra elencate CP_1 ha maturato un arretrato di €. 2.782.714,74.= in sorte capitale, già al netto degli acconti e pagamenti parziali effettuati da CP_1 e per l'effetto condannare CP_1 (P.IVA P.IVA_1 al pagamento a favore di Controparte_2 della somma complessiva di €. 2.782.714,74.= a titolo di corrispettivo contrattuale, o di quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate all'integrale soddisfo; nel merito in via ulteriormente subordinata ed alternativa rispetto alle precedenti: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che le erogazioni di energia elettrica effettuate da Controparte_2 a favore di CP_1 nell'anno 2022 siano avvenute in mancanza di un qualsiasi contratto e così in via di mero fatto: condannare CP_1 al pagamento a favore di CP_2 [...] della somma di €. 739.536,24.=, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di corrispettivo per le mensilità di consumo esposte nelle fatture azionate fino al 31/12/2021, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo; condannare CP_1 al pagamento a favore di Controparte_2 della somma di €. 2.043.178,50.= a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per i consumi dal 01/01/2022 al 31/12/2022, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla richiesta stragiudiziale di pagamento del 15/02/2023 al saldo; in ogni caso: - spese e compenso di procuratore ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, come aggiornati, aumentati ex art. 4 co. 1 bis e co. 8, oltre accessori di legge, interamente rifiuti."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società Controparte_2 la quale, sul presupposto dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica in favore della società

CP_1 ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.735.147,09, a titolo di corrispettivi, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo, conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società **CP_1** chiedendone la revoca. Al riguardo, parte opponente ha, in estrema sintesi e per ciò che ancora rileva in questa sede, dedotto: a) che tra le parti si erano susseguiti numerosi contratti di somministrazione di energia elettrica a tempo determinato, l'ultimo dei quali era cessato il 31 dicembre 2021; b) che, successivamente, l'odierna opponente non aveva accettato la proposta avanzata da [...]

CP_2 per il rinnovo contrattuale, ma, ciononostante, quest'ultima le aveva somministrato l'energia elettrica per tutto il 2022; c) che, al termine del 2022, l'odierna opposta aveva provveduto al distacco dell'utenza e i POD interessati erano passati al regime di salvaguardia; d) che, in data 9 gennaio 2023, l'opposta, con riferimento ai corrispettivi dell'anno 2022, aveva emesso due “*maxi bollette*” l'una di € 1.629.144,52 e, l'altra, di € 366.466,33; e) che l'opposta aveva unilateralmente determinato, in assenza di apposita pattuizione, i prezzi applicabili; f) che era risultato impossibile per l'opponente controllare *ex post* la correttezza dei costi fatturati dall'opposta.

Controparte_2 costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha, sempre in sintesi, dedotto: a) di aver somministrato energia elettrica in favore di **CP_1** a decorrere dal 2015; b) che, effettivamente, dopo il 31.12.2021 le odierne parti in causa non avevano più trovato un accordo sul prezzo della fornitura; c) che, ciononostante, l'odierna opposta aveva proseguito la somministrazione di energia elettrica in favore di **CP_1** per tutto il 2022, astenendosi, in attesa di trovare l'accordo, dall'emettere le relative bollette, d) che i consumi dell'anno 2022 erano successivamente stati addebitati con le fatture emesse

nel 2023, in base alle ultime condizioni economiche vigenti tra le parti; e) che, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano state emesse ulteriori fatture (per € 47.567,65), di guisa che il credito dell'opposta era ad oggi pari ad € 2.782.714,74.

La causa, istruita mediante una consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e come sopra riportate, all'udienza del 25.2.2026 celebrata, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., con modalità cartolare.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che costituiscono circostanze pacifiche tra le parti: a) l'esistenza di plurimi rapporti di somministrazione di energia elettrica a tempo determinato, regolati contrattualmente dal 2015 al 31.12.2021; b) la prosecuzione della somministrazione di energia elettrica in favore di CP_1 per tutto l'anno 2022; c) il mancato pagamento da parte dell'opponente del prezzo della fornitura. Al riguardo, va, ancora, osservato che l'opponente non ha specificamente contestato la correttezza e congruità dei dati di consumo indicati nelle fatture emesse dall'opposta nel 2023 – pur lamentando l'impossibilità di ricostruire dalle medesime fatture i dati di prelievo orario dell'energia - bensì ha contestato il fatto che l'opposta avesse unilateralmente applicato, anche per il 2022, le condizioni economiche pattuite per il 2021.

Osserva, al riguardo, il Tribunale che, essendo pacifica l'esecuzione della somministrazione di energia elettrica in favore dell'opponente per tutto l'anno 2022, va affermata l'obbligazione di quest'ultima di pagarne il relativo prezzo.

Per quanto attiene, poi, alla misura di tale prezzo, trattandosi di energia elettrica e, dunque, di "cosa" che il venditore vende abitualmente, occorre riferirsi al criterio indicato dall'art. 1474 c.c. (norma applicabile al caso di specie in forza del rinvio contenuto nell'art. 1570 c.c.), e, dunque, al "*prezzo normalmente praticato dal venditore*".

In proposito, in assenza di più precise indicazioni ad opera dell'opponente, ritiene il Tribunale che costituisca un utile parametro quello, adottato dall'opposta, relativo al prezzo praticato nel corso del rapporto contrattuale precedente.

A tal fine, giova osservare che il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sul punto questa giudicante condivide e fa proprie, in quanto esenti da vizi logici, congruamente motivate e non contestate dalle parti, ha accertato che i prezzi applicati dall'opposta nel corso dell'anno 2022 corrispondono quasi perfettamente con quelli applicati l'anno precedente, avendo il consulente riscontrato uno scostamento in eccesso di € 31.267,39¹.

Sempre dalla consulenza tecnica in parola è, poi, emerso che, ove il prezzo della somministrazione per l'anno 2022 fosse stato parametrato, invece che rispetto al prezzo contrattuale dell'anno precedente, alla misura del rimborso previsto nella delibera ARERA del 6 aprile 2017 n. 228/2017/R/com allegato A con riferimento alle attivazioni di somministrazione non richiesta dall'utente, il costo della somministrazione sarebbe stato di gran lunga superiore per l'utente in quanto pari, avuto riguardo ai quantitativi di energia concretamente fatturati, ad € 2.458.300,19. Parimenti, il costo della fornitura sarebbe risultato notevolmente superiore rispetto a quello in concreto praticato dall'opposta, ove quest'ultima avesse fatto ricorso, quale parametro di riferimento per la determinazione del prezzo, alle tariffe previste dalla normativa di settore per il servizio di salvaguardia *ratione temporis* vigente (€ 2.416.137,15).

Va, poi, per completezza ancora osservato che, nella comparsa conclusionale la parte opponente ha convenuto circa l'opportunità di adottare, quale prezzo della fornitura, quello pattuito nel contratto cessato (*"nel caso di specie appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che*

¹ Cfr. relazione CTU, pag. 22.

afferma che in assenza di pattuizione il criterio da preferire è quello civilistico del prezzo normalmente praticato/di mercato, che, nel caso concreto, si traduce nella prosecuzione dell'ultimo assetto economico effettivamente utilizzato...")².

Per ciò che concerne, infine, l'importo di € 31.267,39 come detto fatturato in eccesso rispetto all'anno contrattuale precedente, poiché l'opposta non ha offerto alcun elemento idoneo a giustificare siffatto incremento, deve escludersene la debenza a carico dell'opponente.

Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto – il quale, in quanto emesso in difetto del prescritto requisito di liquidità del credito *ex art.* 633 c.p.c., avrebbe comunque dovuto essere revocato – il credito originariamente vantato dall'opposta va rideterminato nella somma di € 2.703.879,70 (2.735.147,09 – 31.267,39).

Come sopra visto, parte opposta ha, inoltre, instato, nella comparsa di costituzione e risposta, per la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 47.567,65, derivante dall'emissione, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, delle ulteriori fatture indicate nella medesima comparsa e sempre relative al medesimo rapporto di somministrazione.

Parte opponente ha eccepito la novità di tale domanda e, dunque, la sua inammissibilità.

In proposito, giova rilevare che, con la domanda in parola, la parte opposta ha sostanzialmente inteso modificare, sotto il solo profilo del *petitum*, l'originaria domanda di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, instando, sempre a titolo di prezzo della somministrazione, per il pagamento del maggiore importo di € 2.782.714,74.

Ritiene il Tribunale che, trattandosi di modificazione della domanda originaria effettuata dall'opposta (attrice in senso sostanziale) con il primo

² V. comparsa conclusionale di parte opponente, pag. 5.

atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) e non comportando, la domanda come modificata, in quanto fondata sulla medesima vicenda fattuale dedotta in giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, alcun ampliamento dell'iniziale *thema decidendum*, né, per quanto detto, un *vulnus* di difesa per la controparte o un allungamento dei tempi del processo, deve ritenersene l'ammissibilità (Cfr. Cass. n. 9668/2021: *“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo”*³).

La predetta domanda è poi anche fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. E ciò, stante la mancanza di specifiche contestazioni sulla entità della somministrazione di energia elettrica, e considerata la su

³ La sentenza n. 9668/2021 citata nel testo, precisa in motivazione: *“Come è noto, l'ingiungente non può far valere in sede di opposizione domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. (per tutte: Cass. 25 ottobre 2018, n. 27124; Cass. 9 aprile 2013, n. 8582). Nel giudizio ordinario di cognizione sono tuttavia da considerare domande «nuove» quelle «ulteriori» o «aggiuntive»: diverso è il caso in cui le domande iniziali vengono modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, senza aggiungersi alle domande iniziali, ma sostituendosi ad esse e ponendosi, rispetto alle medesime in un rapporto di alternatività (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, in motivazione; cfr. pure Cass. 26 giugno 2018, n. 16807). La regola deve valere anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, come è noto, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata Sez. I - R.G. 17639/2017 camera di consiglio 8.1.2021 3 legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (ex plurimis: Cass. 28 maggio 2019, n. 14486; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613). Ne consegue che anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio (per cui cfr.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 cit.; in senso conforme, di recente: Cass. 30 settembre 2020, n. 20898; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078), secondo cui la modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”*. Vd. anche Cass. n. 20898/2020.

accertata correttezza del criterio utilizzato dall'opposta per la determinazione del prezzo della somministrazione. Ne consegue la sussistenza in favore di CP_2 dell'ulteriore diritto di credito di € 47.567,65.

Pertanto, per tutto quanto esposto, CP_1 va condannata al pagamento in favore di CP_2 della complessiva somma di € 2.751.447,35 (2.703.879,70 + 47.567,65). Su tale somma, come detto diventata liquida soltanto in questa sede, a seguito della determinazione del prezzo della somministrazione, sono dovuti gli interessi di mora, calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., a decorrere dalle rispettive domande giudiziali sino al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del *quantum* accolto, dell'attività processuale svolta e dell'insussistenza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo, seguono la soccombenza, comunque assolutamente prevalente, dell'opponente.

Parimenti, per il principio di causalità, sotteso a quello di soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con provvedimento del 20.3.2025, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente in misura assolutamente prevalente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna CP_1 al pagamento in favore di Contr Controparte_5 della somma di € 2.751.447,35, oltre agli interessi di mora, al saggio legale *ex art.* 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna CP_1 alla rifusione in favore di Contr Controparte_5 delle spese di lite, liquidate in € 29.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
- pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con

provvedimento del 20.3.2025, a carico della parte opponente.

Milano, 27 febbraio 2026

La Giudice

Francesca Avancini